

Repertorio n. 212

Raccolta n. 165 --

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore diciassette e trenta, in Capaccio Paestum (SA), alla via Italia '61 n. 81, nel mio ufficio secondario, ove richiesto. -----

Innanzi a me Avv. Antonio Paolino, Notaio in San Giorgio La Molara, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, -----

----- è di persona presente : -----

- GORGA Domenico nato ad Agropoli (SA) il 30 agosto 1978, c.f. n. GRG DNC 78M30 A091Z, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società "CST - SISTEMI SUD - S.R.L." con sede in Capaccio Paestum (SA) al Viale della Repubblica n. 8, ove domicilia per la carica, capitale sociale euro 103.020,00 (centotremilaventi virgola zero zero), interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno al n. 03564090656 corrispondente al codice fiscale, avente n. SA - 305874 del R.E.A., a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri derivanti dal vigente statuto sociale. -----

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente verbale e preliminarmente mi dichiara che per questo giorno, ora e luogo è stata convocata in prima convocazione, l'assemblea della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1. Adozione nuovo Statuto sociale della Società CST Sistemi Sud per adeguamento al D.Lgs 175/2016 e conseguente modifica dei seguenti artt. n. 1-3-4-20-22-25-26-28-32 del vigente Statuto sociale; -----

2. Proroga durata della Società CST Sistemi Sud e conseguente modifica dell'art. 4 del vigente Statuto sociale. -----

Alchè aderendo io Notaio do atto di quanto segue. -----

A norma dell'articolo 17 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea il signor GORGA Domenico il quale -----

----- CONSTATA E MI FA CONSTARE -----

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avvisi di convocazione inviati a mezzo posta elettronica certificata in data 9 dicembre 2019; -----

- che sono presenti, di persona ed in forza di deleghe che resteranno conservate agli atti sociali tanti soci titolari di un partecipazione complessiva pari ad euro 56.643,70 su un totale di euro 103.020,00 e quindi pari al 54,99% del capitale sociale, come risulta dal foglio delle presenze che, sottoscritto dal componente e da me Notaio si allega al



Agenzia delle Entrate di
Benevento

Registrato in data

___23/12/2019___

al n. _10876___

serie IT

Euro ___356,00___

Registro Imprese di

___Salerno___

Depositato in data

___23/12/2019___

al protocollo n.

___86094/2019___



presente atto sotto la lettera "A", previa lettura datane da me Notaio; -----

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona del sig. GORGA Domenico, come sopra costituito, nella qualità di Presidente e della signora RUSSO Isabella nata ad Agropoli (SA) il 12 dicembre 1984 e del signor MAZZA Pasquale nato a Capaccio Paestum (SA) il 27 febbraio 1964, quali consiglieri; -----

- che del Collegio Sindacale è presente il dr. GIARDULLO Enzo, nato ad Eboli (SA) il 1 luglio 1968, quale presidente mentre sono assenti il dr. ANTELMi Donato nato ad Agropoli (SA) il 28 marzo 1956, ed il dr. D'ALESSANDRO Carmine nato a Magliano Vetere (SA) il 23 febbraio 1953, che hanno giustificato la propria assenza. -----

Il Presidente dichiara, pertanto, la presente assemblea validamente costituita e perfettamente in grado di discutere e deliberare sul suindicato ordine del giorno, del quale tutti i soci si dichiarano sufficientemente informati. -----

Preliminarmente il Presidente, richiedè all'assemblea - che acconsente - che venga autorizzata la trattazione unitaria dei punti all'ordine del giorno. -----

Apredo la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che si rende necessario modificare gli articoli n. 1, 3, 4, 20, 22, 25, 26, 28 e 32 dello statuto sociale al fine di adeguarlo alla disciplina introdotta dal D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). -----

Pertanto, all'uopo, il Presidente rappresenta all'assemblea la necessità di modificare, in primo luogo, l'articolo 1 del vigente statuto sociale riguardante la denominazione sociale, in quanto in base alle nuove disposizioni in merito alle Società a partecipazione pubblica in House occorre sostituire il riferimento normativo ai sensi del quale è costituita la società, con la nuova disposizione normativa di cui al D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 in luogo dell'articolo 13 del D.Lgs 223/2006, ormai abrogato. -----

Propone, pertanto, che l'articolo 1) comma 1 dello statuto assuma il seguente letterale tenore : -----

"1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "CST - SISTEMI SUD - S.R.L." ai sensi del D.Lgs. 175/2016." -----

Il Presidente espone poi le motivazioni che rendono necessario procedere alla modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale relativo all'attività dell'oggetto sociale al fine di adeguarlo alla nuova disciplina; in particolare rappresenta all'Assemblea che la nuova disposizione legislativa di cui al D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e sue modifiche ed integrazioni, con riferimento alle Società a partecipazione pubblica in House, ha previsto agli articoli 16 commi 3, 3 bis, 4, 5 che gli statuti di tali società

debbano contenere determinate previsioni. -----
In particolare il 3 comma dell'articolo 16 prevede che "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci"; il comma 3 bis che " La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società"; il comma 4 dispone che " Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del c.c. e dell'art. 15 del presente decreto"; il primo periodo del comma 5 prevede che "Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi (omissis)....". - Nel premettere che la società non detiene rapporti di fornitura con soggetti terzi in quanto opera solo con gli Enti pubblici soci ed in misura inconsistente con altri Enti Pubblici che richiedono assistenza sui prodotti che la società sta realizzando con il progetto di Riuso Simer2, il Presidente propone all' Assemblea di deliberare sulla modifica dell'articolo 3 relativo alle attività dell'oggetto sociale, riformulandolo e sostituendolo con il seguente testo : -----

"Art. 3 - Attività dell'oggetto sociale -----
3.1 La società persegue gli scopi indicati dal D.Lgs. 175/2016, con l'osservanza della norma contenuta nell'art. 2615 ter del codice civile, nelle forme della Società a responsabilità limitata. -----
3.2 La Società ha come oggetto sociale, esclusivamente, le attività previste dell'art. 4 del su indicato D.Lgs. e precisamente: -----
a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione di reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; -----
b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di accordo programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016; -----
c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso contratti di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, comma 1 e 2;
d) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di



recepimento; -----

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; -----

f) Valorizzazione del patrimonio degli Enti soci allo scopo di realizzare investimenti secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. -----

La Società, ai sensi del disposto dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, opera in via prevalente con gli Enti costituenti o partecipanti o affidanti in quanto riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo congiunto, per cui l'80% superiore del fatturato complessivo sarà effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. -----

3.3 Attività di scopo -----

La società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria, inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale e così tra l'altro: -----

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società e privati, all'uopo concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali; -----

- compiere operazioni immobiliari, comprese l'alienazione e l'acquisto di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; -----

- compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria con espressa esclusione dell'attività di intermediazione finanziaria, di esercizio del credito e di raccolta del risparmio; -----

- potrà altresì godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e contributive previste sia dalle leggi nazionali che europee." -----

Il Presidente espone, poi, all'Assemblea che occorre poi modificare gli articoli 20 e 21 dello statuto relativi all'organo amministrativo, uniformandoli così a quanto dettato dall'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, relativo agli Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, di modo che assumano il seguente letterale tenore: -----

Art. 20 - Amministratori -----

20.1 La società potrà essere amministrata, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina: -----

a) da un amministratore Unico; -----

b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri da tre a cinque. -----

Nella scelta deve essere assicurata il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di 1/3, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora si scelga un organo amministrativo collegiale, nell'elezione occorre rispettare i criteri stabiliti dalla Legge 120 del 12 luglio 2011. -----

20.2 Non è consentito prevedere, in deroga all'art. 2475, terzo comma, disgiuntamente o congiuntamente l'affidamento dell'amministrazione a due o più soci. Non possono essere nominati Amministratori i dipendenti degli Enti controllanti o vigilanti. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e restano ferme le disposizioni di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il D.L. 239/1994. -----

20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza. -----

20.4 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

Art. 21 - Nomina e sostituzione degli amministratori -----

21.1 Gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleleggibili. -----

21.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito." -----

Proseguendo, poi, nell'esposizione, il Presidente espone all'assemblea che risulta necessario, altresì, modificare l'articolo 22 dello statuto, uniformandolo così a quanto dettato dal D.Lgs. 175/2016 e riformulandolo nel seguente modo: -----

Art. 22 - Presidente -----

22.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, nonché un segretario, anche estraneo. Solo nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, ai sensi dell'art. 11, comma 8, lett, b) può essere nominato un vicepresidente che sostituisca il presidente. -----

22.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in



giudizio, della società e a tal fine gli è attribuita firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente ha altresì il compito primario di rappresentare all'esterno, ed in particolare presso le amministrazioni pubbliche, le esigenze e le attività della società. -----

22.3 In caso di impedimento motivato del Presidente, le funzioni relative sono svolte dal consigliere cui il Presidente stesso, con sua delega, conferisce mandato. -----

Il Presidente illustra, poi, all'assemblea che occorre modificare il testo dell'articolo 25 dello statuto relativo alle competenze degli amministratori, riformulando il comma 1 e 2 ed espungendo dal testo dello statuto gli altri commi al fine di adeguare la disciplina statutaria al disposto di cui l'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, talchè l'articolo 25 avrà il seguente letterale tenore: -----

Art. 25 - Competenze degli amministratori -----

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci. Tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci per il compimento dei seguenti atti: -----

- ogni operazione immobiliare; -----
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie; -----
- la concessione di garanzie a favore di terzi; -----

In particolare, il Consiglio di Amministrazione: -----

- 1) Predispone la bozza di Bilancio Preventivo ed il piano della programmazione e degli obiettivi da sottoporre all'Assemblea nei primi mesi dell'esercizio finanziario; ----
- 2) Predispone le linee strategiche dell'attività sociale ed individua i meccanismi di controllo dell'attività, relative alla programmazione degli interventi ed ai rapporti con le forze sociali; -----
- 3) delibera la promozione dei giudizi innanzi all'autorità giudiziaria ed amministrativa, autorizzando la costituzione dei rappresentanti della società; -----
- 4) autorizza il compimento di qualsiasi operazione utile per il raggiungimento degli scopi sociali presso le amministrazioni statali, regionali, provinciali e Comunali, nonchè presso ogni altro ufficio pubblico o privato. In particolare: l'acquisto e la vendita di mobili, attrezzature, macchinari; la richiesta di licenze ed autorizzazioni; la stipula di contratti di locazione mobiliare ed immobiliare e di contratti di somministrazione; l'apertura di conti correnti bancari e postali; il rilascio di quietanze; l'incasso di somme; -----
- 5) assume e licenzia il personale dipendente e ne stabilisce la retribuzione; -----

- 6) nomina e revoca institori, procuratori e commessi. -----
7) redige i bilanci e le relazioni previste dalla legge sull'andamento della società; -----
8) controlla e autorizza la cessione delle quote fra soci o a terzi e la corretta sottoscrizione dei diritti di opzione; -
9) gestisce il patrimonio sociale; -----
10) propone aumenti e diminuzioni del capitale; -----
11) propone variazioni dello statuto sociale per meglio uniformarlo alle mutate condizioni operative della società, aumenti o diminuzioni del capitale sociale; -----
12) stipula convenzioni con personale di Ente Pubblico o con ditte private per consulenza; -----
13) Approva o modifica i regolamenti; -----
14) Nell'adottare i provvedimenti amministrativi e finanziari, ha l'obbligo di attenersi ai pareri espressi dalla Commissione Intercomunale di Controlli. In caso contrario dovrà dare giusta motivazione e richiedere alla suddetta Commissione di riformare il parere. -----

15) Relaziona, con cadenza trimestrale, all'assemblea sull'esecuzione degli atti autorizzati. -----

25.2 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri; a questi non potranno essere attribuiti poteri per il compimento degli atti di competenza del C.d'A., previsti nel presente Statuto." -----

Il Presidente propone, poi, di modificare il testo dell'articolo 26 dello statuto sociale, uniformandolo così a quanto dettato dal D.Lgs. 175/2016, nel seguente modo: -----

Art. 26 - Compensi degli amministratori -----

26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva o un gettone di presenza, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. L'importo delle indennità, comunque, non potrà superare l'importo previsto dall'art. 11, comma 6 e 7 del D.Lgs. 175/2016. -----

26.2 Ai sensi dell'art. 11 comma 8, lettera c) del D.Lgs. 175/216 è vietato corrispondere all'organo sociale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato." -----

Il Presidente espone, inoltre, che risulta necessario, al fine di adeguare lo statuto al disposto normativo di cui all' art. 11 comma 13) del D.Lgs. 175/2016, modificare il comma 16 del punto 28 come segue: -----

"28.16 Ai componenti del Comitato Tecnico sarà corrisposto il compenso stabilito dal C.d'A. contenuto, comunque, nell'importo massimo non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo





amministrativo e comunque proporzionata alla qualifica professionale e all'entità dell'impegno richiesto e agli stanziamenti nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea." -----

Il Presidente rappresenta, poi, all'Assemblea che occorre modificare nel seguente modo l'articolo 32 comma 1 rubricato "Comitato intercomunale di controllo", uniformandolo così a quanto dettato dal D.Lgs. 175/2016: -----

"Art. 32 Comitato Intercomunale di Controllo -----
32.1 Poichè, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, la società è partecipata da amministrazioni pubbliche locali per la produzione di beni o servizi strumentali all'attività di tali enti, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza ed opera esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti ed è a oggetto esclusivo, e considerato che ai fini dell'eventuale affidamento diretto delle attività affidate gli enti locali titolari del capitale sociale intendono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, è costituito un Comitato Intercomunale di Controllo." -----

Passando poi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, poi propone di prorogare la durata della società da quella attuale fissata al 31 dicembre 2020 a quella del 31 dicembre 2035 e per l'effetto di modificare l'articolo 4 dello statuto sociale come segue:

"Art. 4 - Durata -----
4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2035 e potrà essere prorogata con decisione dei soci." -----

L'Assemblea della società, udita la relazione del Presidente e dopo esauriente discussione, ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano, -----

----- **DELIBERA** -----

a) di modificare l'articolo 1) comma 1 dello statuto che avrà il seguente letterale tenore: -----

" 1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "**CST - SISTEMI SUD - S.R.L.**" ai sensi del D.Lgs. 175/2016."; -----

b) di modificare l'articolo 3) dello statuto sociale relativo alle "Attività dell'oggetto Sociale" così come proposto nella fase espositiva al fine di adeguarlo agli articoli 16 commi 3, 3 bis, 4, 5 D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e sue modifiche ed integrazioni; -----

c) di modificare gli articoli 20 e 21 secondo il testo proposto nella fase espositiva; -----

d) di modificare il testo dell'articolo 25 dello statuto relativo alle competenze degli amministratori, così come sopra proposto, e così riformulando i commi 1 ed 2 ed espungendo dal testo dello statuto i restanti commi così



come proposto nella fase espositiva; -----
e) di modificare l'articolo 26 dello statuto sociale, relativo ai compensi degli amministratori, così come sopra proposto; -----

f) di modificare l'articolo 28 comma 16, che avrà il seguente letterale tenore: -----

28.16 Ai componenti del Comitato Tecnico sarà corrisposto il compenso stabilito dal C.d.A. contenuto, comunque, nell'importo massimo non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualifica professionale e all'entità dell'impegno richiesto e agli stanziamenti nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea. -----

g) di modificare l'articolo art. 32 rubricato "Comitato intercomunale di controllo" con riferimento al primo comma così come proposto nella fase espositiva; -----

h) propone di prorogare la durata della società da quella attuale fissata al 31 dicembre 2020 a quella del 31 dicembre 2035 e per l'effetto di modificare l'articolo 4 dello statuto sociale come segue: -----

"Art. 4 - Durata -----
4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2035 e potrà essere prorogata con decisione dei soci." -----

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale aggiornato alle odierne modifiche; tale statuto si allega al presente atto sotto la lettera "B". Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti trenta. -----


Le spese di quest'atto sono a carico della Società. -----
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato sotto la lettera "B". -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato sotto la lettera "A", ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma, e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti trenta. ----

Consta di cinque fogli scritti in massima parte con sistema elettronico da me Notaio ed in minima parte di mio pugno per facciate diciannove fin qui. -----

In originale firmato da Domenico Gorga - Antonio Paolino (impronta del sigillo) -----

SEGUE QUANTO ALLEGATO -----



Faint, illegible text or markings located in the lower left quadrant of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

- Comune di Pellezzano, rappresentato dal _____
- Comune di Perito, rappresentato da _____
- Comune di Pisciotta, rappresentato da _____
- Comune di Pollica, rappresentato da , _____
- Comune di Pontecagnano Faiano, rappresentato da , _____
- Comune di Prignano C.to, rappresentato da _____
- Comune di Roccadaspide, rappresentato dal _____
- Comune di Salerno, rappresentato da _____
- Comune di San Cipriano Picentino, rappresentato da _____
- Comune di San Rufo, rappresentato da _____
- Comune di Samo, rappresentato da _____
- Comune di Stio, rappresentato da _____
- Comune di Torchiara, rappresentato dal _____
- Comune di Trentinara, rappresentato dal, _____
- Comune di Valva, rappresentato da _____
- Comunità Montana Monti Picentini, rappresentato da _____
- Comunità Montana Calore Salernitana, rappresentato da _____
- Unione Comuni Alto Calore, rappresentato dal _____
- Unione Comuni Alto Cilento, rappresentato dal _____

PRESENZE ORGANO D'AMMINISTRAZIONE

DOMENICO GORCA
 PASQUALE MAZZA
 ISABELLA RUSSO

[Handwritten signatures of Domenico Gorca, Pasquale Mazza, and Isabella Russo]

PRESENZE COLLEGIO SINDACALE

ENZO GIARDULLO
 DONATO ANTELM
 CARMINE D'ALESSANDRO

[Handwritten signature of Enzo Giardullo]

Il Segretario
 Renato Falro
[Handwritten signature of Renato Falro]

principale della società. -----

3.3 Attività di scopo -----

La società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria, inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società e privati, all'uopo concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali; -----

- compiere operazioni immobiliari, comprese l'alienazione e l'acquisto di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; -----

- compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria con espressa esclusione dell'attività di intermediazione finanziaria, di esercizio del credito e di raccolta del risparmio; -----

- potrà altresì godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e contributive previste sia dalle leggi nazionali che europee. -----

Art. 4 - Durata -----

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2035 e potrà essere prorogata con decisione dei soci. -----

TITOLO II -----

CAPITALE SOCIALE – ALTRI APPORTI DEI SOCI -----

TITOLI DI DEBITO -----

Art. 5 - Capitale -----

5.1 Il capitale è fissato in Euro 103.020,00 (centotremilaventi/00) ed è suddiviso in n. 202.000 (duecentoduemila) quote di Euro 0,51 (zero euro e cinquantuno centesimi) cadauna, ai sensi dell'art. 2474 c.c.; detto capitale sarà totalmente pubblico. -----

Le richieste di partecipazione alla compagine sociale da parte degli Enti pubblici sarà accolta positivamente dal C.d.A. che provvederà a sottoporla all'attenzione dell'Assemblea nella prima udienza, al fine di formalizzarne l'ingresso. Le quote di partecipazione, per un minimo di n. 250 (duecentocinquanta), potranno essere cedute dai soci oppure con aumento del capitale sociale. -----

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica. -----

5.3 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti, per l'intero valore loro assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. -----

Art. 6 - Aumento e riduzione del capitale -----

6.1 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. -----

6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. -----

6.3 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c. -----

6.4 La decisione sull'aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, è di competenza esclusiva dei soci e deve essere adottata

con il metodo assembleare. -----

Art. 7 - Altri apporti dei soci -----

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi. -----

7.2 Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma. -----

7.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale. -----

Art. 8 - Titoli di debito -----

8.1 La società può emettere titoli di debito. L'emissione è deliberata con decisione dei soci da adottarsi con il metodo assembleare con le maggioranze previste per le modifiche statutarie dal consiglio di amministrazione con decisione adottata con il metodo collegiale, che dovrà deliberare anche il limite di emissione e le modalità di esecuzione -----

TITOLO III -----

SOCI -----

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI -----

RECESSO - ESCLUSIONE -----

Art. 9 - Diritti dei soci -----

9.1 In considerazione degli scopi perseguiti dalla società, potranno essere soci solo gli Enti Pubblici che ne fanno richiesta o Istituzioni ed Associazioni di questi anche in forma societaria con capitale interamente pubblico. -----

9.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci. -----

9.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

Art.10 - Disciplina delle partecipazioni - trasferimento per atto tra vivi -----

10.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

10.2 Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466. -----

10.3 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti nel libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Per consentirne l'esercizio di questo diritto, il socio aspirante alienante deve darne notizia, con lettera raccomandata, a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci (al domicilio di ciascuno di essi indicato nel libro stesso, precisando il prezzo di cessione, le modalità di pagamento ed il nome di eventuali aspiranti acquirenti. La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione deve pervenire al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui il socio interessato all' acquisto ha ricevuto notizia dell'offerta di vendita. -----



Nell'ipotesi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le quote potranno essere vendute liberamente a terzi. -----

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili senza che spetti agli altri soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore: -----
- del coniuge o di un figlio di un socio della società. -----

Art. 11 - Trasferimento mortis causa delle partecipazioni -----

11.1 Non si applicano le disposizioni previste dal codice per il trasferimento per successione mortis, in quanto il legale rappresentante degli Enti assume una funzione pro tempore e quindi in questo caso sostituito da un nuovo rappresentante nominato dall'Ente. -----

Art. 12 - Recesso del socio -----

12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle ipotesi previste: -----

a) dall'art. 2473, primo e secondo comma, c.c.; -----

b) dall'art. 2469, secondo comma, c.c.; -----

c) dall'art. 2481-bis, primo comma, c.c.; -----

d) dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5. -----

12.2 Il diritto di recesso compete ai soci anche nelle seguenti ulteriori ipotesi: -----

a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

b) proroga del termine; -----

Art. 13 - Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente -----

13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e' determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c. -----

13.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. -----

13.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota di partecipazione del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i rimanenti soci affinché provvedano in ordine alla ricapitalizzazione della

società o alla sua trasformazione o al suo scioglimento. -----

Art. 14 - Esclusione del socio -----

14.1 può' essere escluso per giusta causa il socio che: -----

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale; -----

- sia stato interdetto o inabilitato; -----

- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; -----

- sia sottoposto a procedure concorsuali; -----

14.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

14.3 Negli altri casi l'esclusione e' decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% dei voti esprimibili in siffatta delibera e di cui al successivo comma. -----

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. -----

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può' fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio. -----

14.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 13, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. -----

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione e' definitivamente inefficace. ----

TITOLO IV -----

DECISIONI DEI SOCI -----

Art. 15 - Decisioni dei soci in genere -----

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c. -----

15.3 Non possono partecipare alle decisioni, sia nelle forme di cui al successivo punto 15.4 che nelle forme di cui al successivo art. 16, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali disposizioni di legge o statutarie dispongano la sospensione del diritto di voto. -----

15.4 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. -----

Art. 16 - Assemblea -----

16.1 Nelle materie indicate nell'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5), c.c., in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai



sensi dell'art. 2479-bis c.c. -----

16.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purchè in Italia. -----

16.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti. -

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

Art. 17 - Svolgimento dell'assemblea -----

17.1 L'assemblea è presieduta o dall'amministratore unico, o dai due amministratori o dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) e nel caso di assenza di quest'ultimo dal vice-presidente o dall'amministratore delegato se previsto. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. -----

17.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo due scrutatori scelti tra i soci. -----

17.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----

17.4 è possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; --
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla



votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 16.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. -----

Art. 18 - Diritto di voto e quorum assembleari -----

18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta. -----

18.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. -----

18.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2372 c.c. -----

18.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale in prima convocazione e di qualsiasi numero in seconda convocazione. -----

18.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. -----

18.6 L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi del punto 18.4, delibera favorevolmente con almeno il 51% dell'intero capitale sociale in prima convocazione ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente. -----

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. -----

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. -----

Art. 19 - Verbale dell'assemblea -----

19.1 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c. e, per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie, anche dell'art. 2480 c.c. -----

TITOLO V -----

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----

Art. 20 - Amministratori -----

20.1 La società potrà essere amministrata, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina: -----

a) da un amministratore Unico; -----

b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri da tre a cinque. -----

Nella scelta deve essere assicurata il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di 1/3, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora si scelga un organo amministrativo collegiale, nell'elezione occorre rispettare i criteri



stabiliti dalla Legge 120 del 12 luglio 2011. -----

20.2 Non è consentito prevedere, in deroga all'art. 2475, terzo comma, disgiuntamente o congiuntamente l'affidamento dell'amministrazione a due o più soci. Non possono essere nominati Amministratori i dipendenti degli Enti controllanti o vigilanti. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e restano ferme le disposizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il D.L. 239/1994. -----

20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza. -----

20.4 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

Art. 21 - Nomina e sostituzione degli amministratori -----

21.1 Gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili. -----

21.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. ----

Art. 22 - Presidente -----

22.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, nonché un segretario, anche estraneo. Solo nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, ai sensi dell'art. 11, comma 8, lett. b) può essere nominato un vicepresidente che sostituisca il presidente. -----

22.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, della società e a tal fine gli è attribuita firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente ha altresì il compito primario di rappresentare all'esterno, ed in particolare presso le amministrazioni pubbliche, le esigenze e le attività della società. -----

22.3 In caso di impedimento motivato del Presidente, le funzioni relative sono svolte dal consigliere cui il Presidente stesso, con sua delega, conferisce mandato. -----

Art. 23 - Decisioni degli amministratori -----

23.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 24. -----

Art. 24 - Decisioni collegiali degli amministratori -----

24.1 Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale. -----

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione: -----

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad

esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea. -----

24.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione. ---

24.4 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

24.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori. -----

Art. 25 - Competenze degli amministratori -----

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci. Tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci per il compimento dei seguenti atti: -----

- ogni operazione immobiliare; -----

- l'assunzione di mutui con o senza garanzie; -----

- la concessione di garanzie a favore di terzi; -----

In particolare, il Consiglio di Amministrazione: -----

1) Predispone la bozza di Bilancio Preventivo ed il piano della programmazione e degli obiettivi da sottoporre all'Assemblea nei primi mesi dell'esercizio finanziario; -----

2) Predispone le linee strategiche dell'attività sociale ed individua i meccanismi di controllo dell'attività, relative alla programmazione degli interventi ed ai rapporti con le forze sociali; -----

3) delibera la promozione dei giudizi innanzi all'autorità giudiziaria ed amministrativa, autorizzando la costituzione dei rappresentanti della società;

4) autorizza il compimento di qualsiasi operazione utile per il raggiungimento degli scopi sociali presso le amministrazioni statali,



regionali, provinciali e Comunali, nonchè presso ogni altro ufficio pubblico o privato. In particolare: l'acquisto e la vendita di mobili, attrezzature, macchinari; la richiesta di licenze ed autorizzazioni; la stipula di contratti di locazione mobiliare ed immobiliare e di contratti di somministrazione; l'apertura di conti correnti bancari e postali; il rilascio di quietanze; l'incasso di somme; -----

5) assume e licenzia il personale dipendente e ne stabilisce la retribuzione; -

6) nomina e revoca institori, procuratori e commessi. -----

7) redige i bilanci e le relazioni previste dalla legge sull'andamento della società; -----

8) controlla e autorizza la cessione delle quote fra soci o a terzi e la corretta sottoscrizione dei diritti di opzione; -----

9) gestisce il patrimonio sociale -----

10) propone aumenti e diminuzioni del capitale -----

11) propone variazioni dello statuto sociale per meglio uniformarlo alle mutate condizioni operative della società, aumenti o diminuzioni del capitale sociale; -----

12) stipula convenzioni con personale dell'Ente Pubblico socio e contratti con ditte private e professionisti per supporto-consulenza amministrativa - contabile - tecnica - informatica. -----

13) Approva o modifica i regolamenti; -----

14) Nell'adottare i provvedimenti amministrativi e finanziari, ha l'obbligo di attenersi ai pareri espressi dalla Commissione Intercomunale di Controllo. In caso contrario dovrà dare giusta motivazione e richiedere alla suddetta Commissione di riformare il parere. -----

15) Relaziona, con cadenza trimestrale, all'assemblea sull'esecuzione degli atti autorizzati. -----

25.2 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri; a questi non potranno essere attribuiti poteri per il compimento degli atti di competenza del C.d'A., previsti nel presente Statuto. -----

Art. 26 - Compensi degli amministratori -----

26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva o un gettone di presenza, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. L'importo delle indennità, comunque, non potrà superare l'importo previsto dall'art. 11, comma 6 e 7 del D.Lgs. 175/2016. -----

26.2 Ai sensi dell'art. 11 comma 8, lettera c) del D.Lgs. 175/216 è vietato corrispondere all'organo sociale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato. -----

Art. 27 - Rappresentanza della società -----

27.1 Il potere di rappresentanza e' attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla decisione di nomina ed e' generale. -----

27.2 In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vice presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 25.2 e nei limiti della delega. -----

27.3 In caso di nomina di due amministratori, con poteri congiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta. -----

Art. 28 Comitato Tecnico -----

28.1 La Società può costituire un Comitato Tecnico su nomina dal C.d' A., composto da esperti nelle materie di competenza del Centro, sui sistemi informativi complessi e sulla interoperabilità in e-gov, assunti con rapporto convenzionale per un periodo massimo di anni tre; -----

28.2 I membri eleggono tra i componenti il Presidente che ha il compito di coordinare le attività di competenza del C.T; -----

28.3 Il Comitato di Tecnico e' l'organismo di competenza del centro e avrà il compito di validare le soluzioni e le strategie proposte da sottoporre all'approvazione del C.d'A. Ad esso viene assegnato il controllo gestionale e strategico dell'associazione secondo il disciplinare della programmazione e degli obbiettivi approvato annualmente dall'Assemblea. Avrà inoltre la responsabilità della verifica intermedia dell'efficienza secondo i SLA definiti nel progetto esecutivo, -----

28.4 Assiste l'Amministratore, i Responsabili dei Servizi ed i Tecnici convenzionati, nell'espletamento delle funzioni a Loro assegnate.; -----

28.5 Analizza la domanda ed individua gli orientamenti e le strategie della programmazione in termine di iniziative prioritarie, soluzioni tecnologiche, competenze da sviluppare o recuperare all'esterno -----

28.6 Garantisce la corretta sinergica integrazione di tutti i servizi erogati all'utente finale, la condivisione delle metriche di misurazione, il raggiungimento dei livelli di servizio definiti e la continua valorizzazione portafoglio applicativo; -----

28.7 Definisce i livelli dei servizi da erogare, in termini di efficienza, efficacia e qualità; di rilevare, valutare e riportare i livelli raggiunti. -----

28.8 Garantisce un concreto percorso di attuazione e messa a regime del CST; -----

28.9 Definisce e cura la realizzazione delle attività necessarie ad assicurare l'interconnessione tra gli Enti aderenti; -----

28.10 Valida e valuta a le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interdipendenza tra tutte le sedi operative e le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi, proposte. -----

28.11 Coordina e controlla i servizi infrastrutturali di base; -----

28.12 Coordina e partecipa all'attività di progettazione, innovazione e domanda; -----

28.13 Coordina e predispone le metodologie finalizzate alla verifica degli SLA. -----

Il Comitato Tecnico si riunisce con cadenza almeno quindicinale e su convocazione del Presidente del C.T., anche a mezzo fax 24 ore prima della seduta, se necessario; -----

28.14 I pareri e le linee interpretative espresse risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene inserito nel protocollo dell'Associazione e trasmesso al C.d'A; -----

28.15 Il C.T. può proporre al C.d'A. di avvalersi di specifici gruppi di lavoro per esigenze di servizio; -----

28.16 Ai componenti del Comitato Tecnico sarà corrisposto il compenso stabilito dal C.d'A. contenuto, comunque, nell'importo massimo non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di componente



dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualifica professionale e all'entità dell'impegno richiesto e agli stanziamenti nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea. -----

TITOLO VI -----

CONTROLLO -----

Art. 29 - Organo di controllo -----

29.1 La società può nominare un collegio sindacale e/o un revisore o una società di revisione. -----

29.2 La nomina di un collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c. -----

29.3 E' altresì obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. -----

Art. 30 - Composizione e competenze del collegio sindacale -----

30.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso. -----

30.2 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. -----

30.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

30.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. -----

30.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. -----

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano. -----

30.6 Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. -----

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. e, a tal fine, deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c. -----

30.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

30.8 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. -----

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. -----

30.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. -----

Art. 31 - Revisore contabile -----

31.1 Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

31.2 Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2409-quinquies c.c. -----

31.3 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. -----

31.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----

31.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. -----

31.6 Il revisore o la società di revisione esercitano le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c.

Art. 32 Comitato Intercomunale di Controllo -----

32.1 La società, partecipata da amministrazioni pubbliche locali ed avente ad oggetto esclusivo la produzione di beni o servizi strumentali all'attività di tali enti, opera esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, anche mediante affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, per cui è assoggetta, da parte degli enti locali titolari del capitale sociale, al controllo analogo a quello che esercitato sui propri servizi da esercitare mediante la costituzione di un Comitato Intercomunale di Controllo. -----

32.2 Il controllo è effettuato, in forma di indirizzo (controllo preventivo) - monitoraggio (controllo contestuale)- verifica (controllo finale), sia attraverso l'assemblea ordinaria, sia attraverso un "Comitato Intercomunale di Controllo" (in seguito per brevità denominata Comitato) composta dai legali rappresentanti di ciascun Comune socio o da un membro opportunamente designato dallo stesso. -----

32.3 - Altre modalità di controllo e verifiche, con i correlativi obblighi per la società, saranno previste negli eventuali contratti di affidamento dei servizi. Questi ultimi, in ogni caso, dovranno prevedere il potere degli Enti Locali affidanti, di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento del servizio, ai fini di controllarne la regolarità, il raggiungimento ed il mantenimento della sua qualità. -----

33 Composizione e competenze del Comitato. -----

33.1 Il Comitato si compone di tanti membri quanti sono i comuni soci ed in loro rappresentanza così come riportato al punto 32.2, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione posseduta quale risultante dal libro soci. -----

33.2 La perdita della qualità di socio determina l'immediato venir meno di



componente del Comitato. -----

33.3 Il Presidente, viene scelto dai membri del Comitato stesso. -----

33.4 I membri della Comitato cessano dall'incarico allo scadere del loro mandato elettorale di chi li ha designati. -----

33.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro designato dal socio, si procede alla sostituzione dello stesso da parte del Comune che lo ha designato. In assenza di designazione partecipa al Comitato il legale rappresentante del socio stesso. -----

33.6 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal membro più anziano. -----

34 Sottocommissione -----

34.1 Il Comitato può nominare nel proprio seno una Sottocommissione composta da n. 5 membri scelta tra i componenti del Comitato stesso nel modo che segue: -----

* N. 1 componente scelto dai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti; -----

* N. 1 componente scelto dai Comuni al di sopra dei 5.000 e fino a 20.000 abitanti; -----

* N. 1 componente scelto dai Comuni al di sopra dei 20.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti; -----

* N. 1 componente scelto dai Comuni al di sopra dei 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti; -----

* N. 1 componente scelto dai Comuni al di sopra dei 100.000 abitanti. -----

34.2 Con il regolamento di cui al successivo art. 36, comma 5, potranno essere definiti compiti e modalità di funzionamento della Sottocommissione e modalità di nomina e revoca dei suoi membri, nonché le funzioni di controllo ad essa delegate, in tutto o in parte, da parte del Comitato. -----

35 Compiti del Comitato: -----

35.1 Il Comitato controlla lo stato di attuazione degli obiettivi, risultanti dai piani strategici, economici, finanziari ed industriali di breve e lungo periodo della società, così come approvati ed autorizzati dai competenti organi della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; a tale scopo, la società deve inviare, con cadenza quadrimestrale, una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, corredata da parere dell'organo di revisione, sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario nonché sull'andamento gestionale e sulle relative previsioni a breve e medio termine. -----

35.2 Il Comitato, esaminate le suddette relazioni, potrà esprimere atti di indirizzo vincolanti sulle modalità di gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società. -----

35.3 Il Comitato acquisisce una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, da inviarsi nel primo semestre dall'approvazione del bilancio, che illustri le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata. Anche in tale caso il Comitato può esprimere atti di indirizzo vincolanti. -----

35.4 Sui documenti sottoposti a preventiva autorizzazione, che saranno dettagliati nel regolamento di cui all'rt. 36.5, il Comitato esprime pareri vincolanti per la società, in tutti i casi in cui l'Assemblea ordinaria nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2364, comma 1, n. 5 ne faccia

richiesta. La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione adeguatamente motivata e dovrà pervenire entro e non oltre 20 giorni prima di quello fissato per l'esame dei documenti da parte del Consiglio di Amministrazione. -----

35.6 Il Comitato esprime i pareri vincolanti nel rispetto dei termini previsti per la riunione dell'assemblea dei soci. -----

35.7 Comitato, in ogni caso, esprime tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo sulla società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della società. -----

35.8 Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha accesso a tutti gli atti della società. -----

36 modalità di funzionamento del Comitato. -----

36.1 Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato nella prima seduta, a maggioranza tra i componenti il Comitato. In occasione della seduta d'insediamento il Comitato è convocato dal socio che detiene la maggiore quota di capitale della società. -----

36.2 Il Comitato è convocato dal proprio presidente, presso la sede della società o in altro luogo opportuno. Il Comitato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, è altresì convocato su richiesta di un numero di membri che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale. L'avviso di convocazione, salvo motivati casi di urgenza, deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta. -----

36.3 Il Comitato delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri a condizione che venga raggiunto almeno il 51% del capitale sociale. Dovendosi garantire comunque la pronuncia del Comitato, in seconda convocazione il Comitato si intende validamente riunito, indipendentemente dal capitale rappresentato, con la presenza di almeno numero 3 membri e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la maggioranza dei voti. Sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole del membro interessato nell'ipotesi l'argomento riguardi servizi ad esso appartenenti. A parità di voti (nell'ipotesi che i rappresentanti presenti siano superiori a tre e in numero pari) prevale la maggioranza del capitale rappresentato. -----

36.4 Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto, dovrà essere inviato al Consiglio di Amministrazione della società. -----

36.5 L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dall'organismo medesimo. Il Regolamento dovrà permettere ai soci di avere un controllo effettivo e reale, esercitato dagli stessi partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente per far sì che ciascun ente socio sia titolare di un controllo totale e assoluto sull'intera società, ma che in forza di idonei strumenti giuridici ognuno dei soci sia in grado di assumere il ruolo di dominus nelle decisioni operative rilevanti circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio. Al singolo socio dovrà essere garantita una posizione idonea, per quanto minoritaria, con la possibilità effettiva di partecipazione alla gestione dell'organismo del quale è parte, mediante: -----

- il controllo del bilancio e sulla qualità della amministrazione; poteri ispettivi diretti e concreti, sino a giungere al potere di visitare i luoghi di





produzione; totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali; -----

- la definizione di indirizzi operativi sui servizi affidati e sugli obiettivi strategici dell'ente, con decisioni strategiche assunte in sede assembleare da più soci, in quanto nessun socio è in possesso della maggioranza del capitale sociale; -----

- il potere di proporre specifiche iniziative inerenti l'esecuzione del contratto di servizio attribuito ai soci e di determinare (congiuntamente, su un piano paritetico) gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società e di incidere anche sul proprio singolo rapporto contrattuale fra socio e società per i servizi a richiesta; -----

- la vigilanza sull'andamento della società, con poteri di influenza diretta sulle scelte decisionali con ricadute sul territorio del singolo socio e mediata sul corretto adempimento del contratto di servizio relativo a tutti i soci; -----

-l'approvazione degli atti di indirizzo generale della società e correlativa legittimazione in capo al singolo socio di censurare - eventualmente sino a chiedere la revoca dell'amministratore - le attività sociali poste in essere in difformità delle relative autorizzazioni assembleari. -----

36.7 Ai membri del Comitato intercomunale di Controllo sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella stessa misura di quello stabilito per i componenti del C.d'A.. -----

TITOLO VII -----

ESERCIZI SOCIALI -----

Art. 37 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili -----

37.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

37.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità. -----

37.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364. -----

37.4 Gli utili scaturenti dal bilancio approvato non vanno distribuiti ma destinazione nel prossimo Bilancio secondo le decisioni dell'Assemblea. ---

37.5 Possono essere destinati all'esercizio futuro esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. -----

37.6 Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a destinazione degli utili per altro scopo fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. -----

TITOLO VIII -----

SCIoglimento - TRASFORMAZIONE -----

FUSIONE - SCISSIONE -----

Art. 38 - Scioglimento e liquidazione -----

38.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. -----

38.2 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto. -----

38.3 Al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le

maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce: -----

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----

- i poteri dei liquidatori. -----

38.4 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c. -----

38.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. -----

Art. 36 - Trasformazione – Fusione – Scissione -----

35.1 Per la trasformazione, la fusione e la scissione della società si applicano le norme vigenti. -----

TITOLO IX -----

GIUDIZI LEGALI -----

Art. 39 – Controversie -----

39.1 Per qualsiasi controversia inerente il presente atto, le parti riconoscono la giurisdizione del Tribunale di Salerno. -----

TITOLO X -----

DISPOSIZIONI GENERALI -----

Art. 40 - Disposizioni Generali -----

40.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale. -----

40.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone. -----

In originale firmato da Domenico Gorga - Antonio Paolino (impronta del sigillo) -----

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO AVV. ANTONIO PAOLINO, NOTAIO IN
SAN GIORGIO LA MOLARA, CHE LA PRESENTE FOTOCOPIA COMPOSTA DA
N. 15 FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE SI RILASCIATA PER USO
CONSENTITO.

San Giorgio La Molara, Li 3 gennaio 2020

Antonio Paolo

